

## Legge regionale n. 30 del 2016 | Collegato alla legge di stabilità regionale 2017 **Norme aventi incidenza sul governo del territorio**

*Data di pubblicazione: 2/01/2017*

L'**articolo 1, comma 1**, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” sancisce la **riallocazione, in capo alla Regione, delle funzioni non fondamentali** già conferite, alla data di entrata in vigore della legge stessa, alle province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, lavori pubblici. Conseguentemente, ai sensi del comma 2, sono confermate in capo alle province le funzioni non fondamentali già conferite all'entrata in vigore della L.R. 30/2016 e specificamente individuate dall'allegato A.

Per quanto concerne la Provincia di Belluno, considerate le specifiche forme di autonomia amministrativa riconosciute alla stessa dall'art. 15 dello Statuto del Veneto e dalla L.R. 25/2014, oltre alle funzioni di cui al comma 2, sono confermate in capo alla Provincia di Belluno le funzioni non fondamentali già conferite ai sensi della normativa regionale vigente nelle materie di cui all'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, ad esclusione della caccia e pesca.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, tuttavia, vanno lette in combinato disposto con l'**articolo 3** che disciplina le “**Funzioni urbanistiche della Città metropolitana di Venezia**”. Ai sensi di tale articolo, *“la Giunta regionale, fino all'approvazione del piano strategico triennale del territorio metropolitano e del piano territoriale generale di cui all'articolo 1, comma 44, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita tutte le funzioni in materia urbanistica già attribuite alla Provincia di Venezia a seguito dell'approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell'articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.* La Regione e la Città metropolitana di Venezia possono concludere un protocollo d'intesa per organizzare l'attività istruttoria degli strumenti urbanistici comunali giacenti presso la Città metropolitana, per i quali non si è concluso l'iter di approvazione alla data di entrata in vigore della L.R. 30/2016. A seguito dell'approvazione del piano strategico e del piano territoriale generale la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione dell'ultimo dei due piani, disciplina le modalità di trasferimento delle funzioni in materia urbanistica alla Città metropolitana di Venezia.

**L'articolo 54** della L.R. 30/2016 detta **norme per l'ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati**, provvedendo altresì a fornire una definizione della sala da gioco. Spetta, invece, alla Giunta regionale, individuare le tipologie di esercizi da considerarsi assimilati alle sale da gioco. I comuni, in conformità alle previsioni di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", individuano nei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine all'ubicazione delle sale da gioco, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 20 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)". Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale, le nuove sale da gioco ed i nuovi esercizi alle stesse assimilati sono realizzati: a) nei comuni dotati del piano di assetto del territorio (PAT), di cui all'articolo 13 della L.R. 11/2004 nelle aree destinate alle attività produttive, così come disciplinate dal piano degli interventi (PI), di cui all'articolo 17 della medesima L.R. 11/2004; b) nei comuni non dotati di PAT, nelle zone territoriali omogenee D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

**L'articolo 91** della L.R. 30/2016 modifica la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" introducendo l'articolo 27 ter "**Strutture ricettive in ambienti naturali**". Tali strutture, collocate in ambienti naturali del paesaggio veneto, con capacità ricettiva non superiore a otto posti letto e non riconducibili ad una delle tipologie ricettive disciplinate dalla L.R. 11/2013, possono essere: a) gli alloggi galleggianti: alloggi galleggianti saldamente assicurati in modo permanente alla riva o all'alveo di fiumi e canali; b) le case sugli alberi: alloggi collocati in posizione sopraelevata dal suolo nell'ambito di contesti arborei di alto fusto; c) le palafitte: alloggi collocati stabilmente su superfici acquose; d) le botti: alloggi realizzati all'interno di botti in legno; e) le grotte: alloggi realizzati in cavità naturali. Per queste strutture ricettive, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, detta, tra l'altro, direttive e specifiche prescrizioni edilizie ed urbanistiche anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e territoriali.

**L'articolo 92** della L.R. 30/2016 modifica l'articolo 31 della citata L.R. 11/2013, prevedendo che sia la Giunta regionale, anche in deroga alle prescrizioni dettate per le altre strutture turistico ricettive, a **dettare i parametri di carattere urbanistico, edilizio, igienico sanitario e di sicurezza** degli impianti delle strutture **ricettive alberghiere o complementari situate nelle Ville venete**, negli altri edifici di pregio storico nonché in ogni altro edificio soggetto a specifiche forme di tutela, nel rispetto della vigente normativa statale. Il medesimo articolo 92 dispone che con provvedimento della Giunta regionale vengano definite anche le altezze minime dei locali di

servizio, tecnici ed accessori all'attività alberghiera *“anche in deroga alle altezze minime previste dalla normativa vigente”*.

**L'articolo 111, della L.R. 30/2016**, stabilisce che gli **impianti energetici** a biomassa, gli impianti energetici a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione di potenzialità uguale o superiore a 999 kW elettrici **possono essere autorizzati qualora conformi alle disposizioni stabilite per gli elementi costituenti la rete ecologica, come individuata e disciplinata nei piani urbanistici approvati o adottati e in regime di salvaguardia** ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". In assenza di piani urbanistici con individuazione e disciplina degli elementi della rete ecologica, le autorizzazioni degli impianti devono far riferimento alla rete ecologica individuata e normata nei piani gerarchicamente sovraordinati. La Giunta regionale, al fine di predisporre le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", avvia attività di studio per definire le ulteriori misure atte a garantire il rispetto delle esigenze pubbliche di tutela, prevenzione e preservazione. Sino all'entrata in vigore delle linee guida regionali di cui al comma 6, gli impianti energetici di cui al comma 1, e loro ampliamenti, possono essere autorizzati in zona agricola esclusivamente qualora richiesti dall'imprenditore agricolo a titolo principale.